



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA APPROVAZIONE

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 16 IN DATA 17/02/2009

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 10 IN DATA 24/02/2009

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 12/04/2009.

COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 24.2.09

REGOLAMENTO

Art. 1 – norme applicabili.

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Le norme applicabili sono:

- ❑ R.D.L. 10/5/1923 n.1158, riguardante il mantenimento di nomi di vecchie strade o piazze comunali, convertito con Legge n. 473 del 17/4/1925;
- ❑ Legge n. 1188 del 23/6/1927 riguardante la Toponomastica stradale ed i monumenti.
- ❑ Circolare ministeriale 12/11/1980 n.313 “intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alla scuola – monumenti e lapidi”.
- ❑ Istruzioni ISTAT per l’ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24/12/1954 ed al Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30/5/1989, nonché l’eventuale successiva normativa in materia di denominazione di toponimi.

Art. 2 – organo consultivo dell’amministrazione comunale.

La giunta comunale per l’adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione per la Toponomastica.

Art. 3 – durata e composizione.

La Commissione per la toponomastica che verrà costituita con deliberazione del Consiglio comunale, durerà in carica per l’intero mandato dell’Amministrazione.

La Commissione comunale per la toponomastica cittadina è composta:

- dal sindaco o suo delegato – Presidente;
- da tre rappresentanti del Comune, indicati dai gruppi consiliari anche al di fuori dei componenti il Consiglio e la Giunta comunale (di cui uno indicato dalla minoranza), tra i quali almeno un esperto di storia locale o di urbanistica del territorio alpignanese;

- dal funzionario o suo delegato, dell'ufficio anagrafe, senza diritto di voto, che fungerà da consulente e segretario della Commissione.

Art. 4 – competenze.

La commissione comunale per la toponomastica cittadina è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle seguenti materie:

- 1) denominazione di nuove strade o piazze e di altre aree di circolazione o di spazi aperti al pubblico;
- 2) sostituzione di toponimi già esistenti;
- 3) intitolazione di edifici pubblici e monumenti (ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri) e apposizioni di lapidi in luoghi aperti al pubblico. Per l'intitolazione di edifici scolastici sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia.

La Commissione può proporre alla Giunta comunale di richiedere l'autorizzazione prevista dalla Legge n.1188 del 23/6/1927, per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale dalla morte, prescritto dalla stessa legge.

Art. 5 – informazione ed iniziativa.

Alla Commissione possono essere presentate proposte da parte dei seguenti soggetti promotori:

- Sindaco o Giunta comunale
- uno o più consiglieri comunali
- ciascuno dei membri componenti la commissione
- i diretti utilizzatori di edifici sottoposti all'intitolazione
- associazioni iscritte all'albo comunale
- almeno 50 cittadini.

Le proposte di denominazione devono essere accompagnate da una relazione da cui risultino le più importanti notizie della persona o del fatto a cui si riferisce l'intitolazione.

Art. 6 – funzionamento.

Viene inoltre regolamentato che:

- Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Della convocazione è data notizia all'ufficio di Presidenza del Consiglio.
- L'adunanza sarà valida solo se saranno presenti la metà più uno dei componenti.
- Le proposte della commissione saranno valide quando avranno riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Le denominazioni proposte, giudicate idonee, ma non attribuite, verranno iscritte in apposito Registro al fine di eventuali successive intitolazioni, non seguendo l'ordine cronologico

Pertanto la Commissione può decidere:

- ❖ l'accoglimento e la traduzione in proposta alla Giunta di specifica intitolazione;
- ❖ l'inserimento nel Registro di cui al comma precedente;
- ❖ la reiezione, qualora non si determini la maggioranza prevista per l'approvazione.

Le proposte saranno raccolte in appositi verbali, sintetici, contenenti il risultato della votazione e gli eventuali pareri espressi. Il segretario della Commissione dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nel predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti; i verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

In caso di necessità il Presidente potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune senza però che questi abbiano diritto al voto.

Gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'ufficio Anagrafe e altri eventuali (attività economiche, ecc.)

Art. 7 - Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi.

Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente, verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione.

Saranno apportate modifiche di denominazione ad aree di circolazione già esistenti solo nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o creino problemi di individuazione per i cittadini.

Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo e se l'intitolazione è relativa ad un soggetto, dovranno esservi indicati gli estremi identificativi completi (nome – cognome – nascita – morte, ecc.)

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se compreso in frazioni diverse.

Art. 8 – provvedimenti conseguenti la variazione di denominazione.

Nel caso di variazioni dei toponimi di aree di circolazione esistenti, l'ufficio/gli uffici (statistica, territorio e toponomastica, anagrafe) una volta eseguita la relativa deliberazione della Giunta comunale, informa/no i cittadini ed eventualmente i titolari delle attività economiche interessate/i, ovvero altre PP.AA., dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.

Art. 9 – responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio anagrafe. Egli cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa la convocazione, la segreteria, la richiesta di parere alla commissione per la toponomastica e l'invio degli atti alla giunta comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

E' responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di toponomastica, dalla legge 7/8/1990 n.241 e dal presente regolamento.

In presenza di mutazioni di denominazioni, provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento ed a munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento di toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato.

Art. 10 – altri oneri.

Il Responsabile di procedimento comunicherà le eventuali variazioni:

- all'ufficio attività economiche, a sua volta responsabile di procedimento per quanto concerne l'informazione sulla mutazione di denominazione di area di circolazione di attività economiche individuali, commerciali, artigianali ed industriali.
- all'Area Territorio per quanto concerne la gestione dello Stradario Comunale ed le eventuali modifiche catastali.
- per via telematica agli Enti collegati (sistema INA/SAIA: alla Motorizzazione civile per aggiornamento patenti e libretti di circolazione, all'INPS per le pensioni, all'anagrafe tributaria) In relazione ai collegamenti informatici predisposti nel Comune di Alpignano con altre PP.AA.,
- all'ufficio postale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Questura, alla Croce Verde, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile,
- all'INPDAP, all'INAIL ed agli enti previdenziali erogatori di emolumenti economici per i cittadini interessati.

Verificherà inoltre la possibilità di comunicare, anche attraverso appositi accordi, alle Imprese private che erogano servizi di pubblica utilità, le variazioni suddette ai fini della rettifica dei contratti di somministrazione di energia elettrica, gas, acqua potabile. A questo fine convocherà i nuclei familiari interessati alle variazioni per le necessarie autorizzazioni e l'acquisizione dei dati relativi ai contratti in essere.

Informerà inoltre i cittadini interessati della possibilità di sostituire la carta di identità in corso di validità, utilizzata ai fini dell'autocertificazione, nel termine di un anno dalla comunicazione, in esenzione dal pagamento dei diritti.

Segnerà alla commissione per la toponomastica difficoltà di pronuncia o d'ortografia, l'omonimia o la quasi omonimia con denominazioni già esistenti, contenute nelle proposte pervenute.

Art. 11 – variazioni tecniche.

Comunque, al fine degli adempimenti di competenza, ogni ufficio comunale che predisponga atti o qualsiasi altra attività che interessano la toponomastica, quali atti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sue varianti, costruzione o modifica del tracciato di aree di circolazione, piani particolareggiati, ecc., è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio anagrafe.

Art. 12 – istruzione procedimento e decisione.

La Commissione, istruita la pratica sulla base della documentazione presentata dal promotore ed accettata la proposta redige breve relazione alla Giunta comunale.

La Giunta comunale fa proprie le proposte presentate dalla Commissione e procede ad adottare le necessarie deliberazioni.

Nel caso in cui la Giunta comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione, il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta.

*** **